



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani-
Approvazione.

L'anno **duemiladiciannove** giorno **16** del mese di **dicembre** alle ore **19:18** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Campo Calabro, si è riunito in **seduta pubblica** il Consiglio Comunale convocato in sessione **ordinaria di 1^ convocazione**, con avvisi scritti in data **10/12/2019** consegnati a norma di legge ai Sigg. Consiglieri Comunali in carica all'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>Presente</u> (si - no)
1. AGOSTINO FRANCESCO (PRESIDENTE)	SI
2. REPACI ROCCO ALESSANDRO (SINDACO)	SI
3. SANTORO GIOVANNI FRANCESCO	SI
4. BARRESI GIUSEPPE	SI
5. LOFARO ALESSANDRA	SI
6. IDONE ALBERTO	SI
7. CHIRICO GIUSEPPE	SI
8. IDONE MIRIAM NOEMI	SI
9. SCARPELLI ANTONINO	SI
10. BUDA GIUSEPPE	NO
11. IDONE DOMENICO	SI
12. SCOPELLITI ANTONINO	SI
13. CALANDRUCCIO ALESSANDRA	NO
PRESENTI N. 11	ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Agostino Francesco

Sono presenti in aula l'assessore esterno Malara Marianna ed il dott. Romeo Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria

Il Presidente preliminarmente comunica che è stata prodotta richiesta di riprese audiovisive dell'odierna seduta di Consiglio Comunale;

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 11 su N. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica l'adunanza è legale.

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Resp. le dell'Uff. Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull' oggetto indicato.

Alle ore 19:25 entra in aula la Consiglieria Calandruccio Alessandra – **Presenti 12**

Alle ore 19:33 si allontana dall'aula il Consigliere Scopelliti Antonino - **Presenti 11**

Si passa al quarto punto posto all'o.d.g.: Approvazione Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. – Presenti 12 – Assenti 1 (Buda)

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco che illustra la proposta: è stata elaborata dal Segretario comunale una proposta di Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani sulla base del modello affermatosi a livello nazionale come "Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni"; è stato pubblicato all'albo pretorio online, sul sito dell'ente e in home page al link "AMMINISTRAZIONE CONDIVISA" un avviso rivolto ai cittadini per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito al regolamento in oggetto con la finalità di favorire concretamente la partecipazione all'elaborazione del regolamento il cui obiettivo è quello di favorire la promozione della cultura della condivisione degli spazi e dei beni comuni. Alla pubblicazione dell'avviso non sono seguite proposte pertanto conclude proponendo al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento

Alle ore 20:16 esce dall'aula la consigliera Idone Miriam Noemi -Presenti 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un'innovazione al modello su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118, ultimo comma, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

TENUTO CONTO che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, nonché realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

TENUTO CONTO inoltre dell'importanza e dell'utilità del tessuto associativo per la comunità locale di riferimento come già esplicitato dallo Statuto Comunale all' art. 2, in particolare ai commi 5 e 6 secondo cui:

5. Il comune di Campo Calabro riconosce e garantisce il ruolo del volontariato quale libera espressione della comunità locale;

6. Promuove e sostiene l'impegno delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private che operano per lo sviluppo sociale e culturale della comunità campese.

PRESO ATTO che è stata elaborata una proposta di Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani sulla base del modello affermatosi a livello nazionale come "Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni";

che è stato pubblicato all'albo pretorio online, sul sito dell'ente e in home page al link "AMMINISTRAZIONE CONDIVISA" un avviso prot. n. 10970 rivolto ai cittadini e stakeholders per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito al regolamento in oggetto con la finalità di favorire la concreta possibilità di partecipare all'elaborazione del regolamento per la cura e la gestione dei beni comuni urbani;

RITENUTO pertanto di approvare il "Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani", riportato nel documento in allegato, per costituire uno strumento di relazione di

carattere generale in materia di collaborazione tra cittadini attivi ed amministrazione per la cura dei beni comuni e la predisposizione di attività solidaristiche nel territorio del Comune di Campo Calabro;

CONSIDERATO che l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione di diverse modalità di collaborazione in materia di beni comuni urbani, materiali e immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione;

RITENUTO dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura del territorio comunale mediante la stipula dei **patti di collaborazione**;

che in tale contesto il ruolo dell'Amministrazione è quello di incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, attraverso meccanismi di governance stabili;

VISTO " Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani" all. A;

VISTI gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso ex art. 49, c. 1 del D.Lvo 267/00 sotto il profilo della regolarità tecnica;

Presenti 11 – Assenti 2 (Idone Miriam Noemi – Buda)

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI: 11 - FAVOREVOLI: all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani " riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale;

3) di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni, durante il quale verificare le criticità emerse nell'attuazione del regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.



Comune di
CAMPO CALABRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA CURA E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Cura e tutela dei beni comuni

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ruolo dei cittadini attivi

Art. 5 – Principi generali

CAPO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE CONDIVISA

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 - Proposta di collaborazione

Art. 8 - Patto di collaborazione

Art. 9- Innovazione digitale

CAPO III - AMMISSIONE E MODALITÀ DI SOSTEGNO

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico

Art. 11- Attività di collaborazione nella progettazione e forma di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV – FORMAZIONE CIVICA COME BENE COMUNE

Art. 12 - Finalità della formazione

Art. 13 - Ruolo delle scuole

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.

Art. 14 - Prevenzione dei rischi

Art. 15 - Individuazione e riparto di responsabilità A

Art. 16 - Comunicazioni collaborative

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Entrata in vigore e successive abrogazioni di norme regolamentari

Art. 18 - Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi

Art. 19 - Disposizioni transitorie e clausole interpretative



CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1- Cura e tutela dei beni comuni

1. Il Comune di Campo Calabro, anche al fine di tutelare le generazioni future, cura e tutela i beni , materiali ed immateriali che la collettività riconosce come comuni, in quanto funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e dei diritti fondamentali della persona, anche in riferimento al contesto urbano, paesaggistico e identitario nei quali si realizzano.

Art. 2 – Finalità.

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni degli articoli 118, 117, comma 6, 114, comma 2, e 9 della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione nelle azioni di individuazione, cura condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

2. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici a sostegno delle associazioni, nonché quelli relativi all'utilizzo degli immobili e spazi comunali.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, anche nei confronti degli interessi delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Cittadini attivi/cittadini: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.

c) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

d) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.

e) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

f) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

g) Interventi di valorizzazione/rigenerazione: interventi di recupero, manutenzione, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani, attraverso metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, caratterizzati da continuità ed inclusività, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale.



h) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

i) Sito del Comune e profili social comunali: lo spazio internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 4 - Ruolo dei cittadini attivi

1. La partecipazione alla gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso formazioni sociali.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con il Comune di Campo Calabro, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere tali interventi a favore dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione è tuttavia condizionata alla formazione, secondo metodo democratico, della volontà dei cittadini attivi che assumono l'impegno.

Art.5 - Principi generali

1. La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione nella governance dei beni comuni è ispirata ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i Cittadini Attivi improntano i loro rapporti di collaborazione nella condivisione dei beni comuni alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione si impegna a garantire la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei Cittadini, quale elemento essenziale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione e la governance di tali beni risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili, misurabili e coerenti con la loro finalità.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che intende assumere, verifica che la collaborazione con i Cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative negli equilibri finanziari e paesaggistico-ambientali.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta,



l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione con i Cittadini attivi, purché venga garantito il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'azione amministrativa e sempre che la legge non imponga il rispetto di specifiche formalità.

CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE CONDIVISA

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione nella condivisione dei beni comuni urbani con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Campo Calabro, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere improntata a garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua la struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte fra il personale dipendente assegnato a detta struttura, un referente deputato alla gestione delle proposte di collaborazione sui beni comuni. Il referente costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con il Comune.

3. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, periodicamente le occasioni di condivisione nelle quali i cittadini attivi possono collaborare. Esse sono individuate dalla Giunta Comunale in un elenco.

4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune di Campo Calabro attraverso deliberazione di Giunta di approvazione e/o riconoscimento dell'interesse generale in ordine alla proposta avanzata, che sarà predisposta dalla struttura individuata, secondo il procedimento previsto al successivo articolo 7.

Art. 7 - Proposta di collaborazione.

1. La gestione della proposta di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, il procedimento è definito dall'avviso con cui il Comune di Campo Calabro invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione sui beni comuni individuata secondo quanto previsto al precedente articolo 6, comma 2, *comunica al*



proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento e ad alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

4. La proposta di collaborazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici comunali.
5. La struttura competente alla gestione della proposta, di cui all'articolo 6, comma 2, predispone, sulla base delle valutazioni tecniche, la deliberazione di cui al comma 4 del precedente articolo 6 e tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
6. Qualora ritenga non sussistano le condizioni tecniche e di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al proponente, illustrando le motivazioni e rendendo pubblica la propria decisione.
7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter procedurale si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del RPO.
8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 8 -Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati e alla durata della collaborazione.

3. Il patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, **può definire in particolare:**

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Campo Calabro in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

f) le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dall'amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;

h) l'eventuale partecipazione ed affiancamento del personale del Comune nei confronti dei cittadini attivi, finalizzato anche alla vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;



i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 9 - Innovazione digitale.

1. Il Comune di Campo Calabro favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. A tal fine il Comune di Campo Calabro condivide con i soggetti che partecipano alla vita e al miglioramento della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la progettazione e realizzazione di servizi innovativi, dati, spazi, infrastrutture, piattaforme digitali e la rete civica comunale.

CAPO III AMMISSIONE E MODALITÀ DI SOSTEGNO

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico.

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico. In tal caso, le comunità di riferimento si prendono cura dello spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. In ogni caso, le comunità di riferimento e i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico.

2. Il patto di collaborazione può anche avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico. In tal caso, la comunità di riferimento si prende cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. In ogni caso, le comunità di riferimento non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la funzione sociale della proprietà privata del bene ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione.

Art. 11 -Attività di collaborazione nella progettazione e forma di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, i patti di collaborazione possono prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini attivi nell'attività della progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta ed eventuale impiego di risorse economiche.

CAPO IV FORMAZIONE CIVICA COME BENE COMUNE

Art. 12-Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale, capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra Cittadini attivi e il Comune, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione può essere rivolta sia ai cittadini attivi e alle comunità di riferimento, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze dei propri dipendenti o comunque presenti all'interno delle comunità



civiche e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione e l'autoformazione rivolte ai cittadini attivi, alle collettività civiche in generale e ai soggetti operanti all'interno del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell'esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. È inoltre volta a promuovere l'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme, la rete e i media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 13 - Ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari e/o dell'alternanza scuola lavoro.

CAPO V RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.

Art. 14 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi che entrano in rapporto di collaborazione con il Comune devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Tutti i soggetti coinvolti nel governo dei beni comuni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.



3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un coordinatore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

6. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire ai cittadini attivi i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.

7. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale vengono forniti in comodato e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti al Comune in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 15 - Individuazione e riparto di responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune e il cittadino attivo che collabora con l'Amministrazione comunale nonché le connesse responsabilità.

2. Tutti i cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e alla rigenerazione di beni comuni urbani rispondono, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, degli eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. È tuttavia fatto salvo un diverso accordo tra il Comune e i cittadini attivi assegnatari della cura e della rigenerazione di specifici beni comuni urbani con riferimento ai profili di responsabilità conseguenti alla custodia dei beni stessi, da esplicitare eventualmente in maniera specifica nel Patto di collaborazione.

Art. 16 - Comunicazioni collaborative

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della condivisione con le collettività civiche, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. La collaborazione fra Comune e i cittadini attivi mira in particolare a:

- a) consentire di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare le esperienze di cura e di rigenerazione dei beni comuni, facilitando agli interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

3. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili:

- a) un tavolo di lavoro con le comunità di riferimento e i cittadini attivi sul territorio da convocarsi periodicamente a cura del Comune;
- b) un logo «Comune di Campo Calabro - Amministrazione condivisa per i Beni Comuni Urbani» utilizzabile da chi stipula patti di collaborazione;



c) individua il referente competente per il coordinamento dei soggetti coinvolti nell'ambito del Comune.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17- Entrata in vigore e successive abrogazioni di norme regolamentari

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Superato il periodo di sperimentazione di cui al successivo articolo 18, le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 18 - Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

3. Nel corso del periodo di sperimentazione il Comune cura il coordinamento fra le disposizioni del presente regolamento e quelle relative agli strumenti di legge e regolamentari finalizzati alla gestione dei beni ed al sostegno alle associazioni.

Art. 19 - Disposizioni transitorie e clausole interpretative.

1. Le esperienze di condivisione formalizzate od informali già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono disciplinate dalle disposizioni in esso contenute.

2. Allo scopo di agevolare la collaborazione fra il Comune e i cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi stessi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano la concessione di contributi o altre utilità, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo settore no profit" in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e in applicazione del vigente Statuto comunale.



Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE

Agostino Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

AREA TECNICA

Regolarità tecnica e attestazione regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

FAVOREVOLE

Ing. Giorgio Laganà

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Regolarità contabile e copertura finanziaria

FAVOREVOLE

=====

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per ~~30~~ giorni consecutivi dal **07 GEN. 2020**

Il messo comunale

Lofaro Giovannina

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito